

Amministrazione da parte della collettività dei partecipanti – Cass. n. 14120/2021

Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - amministrazione da parte della collettività dei partecipanti – giudiziaria- Revoca giudiziaria dell'amministratore - Procedimento di volontaria giurisdizione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie

Il provvedimento di revoca giudiziaria dell'amministratore della comunione ordinaria ha natura di atto di volontaria giurisdizione, ex art. 1105, comma 4, c.c. - in ogni tempo suscettibile, pertanto, di revoca o modificazione, ma non ricorribile per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., salvo che, travalicando i limiti per la propria emanazione, abbia risolto una controversia su diritti soggettivi - non essendo configurabile un diritto dell'amministratore medesimo alla prosecuzione dell'incarico e potendo eventuali pretese dello stesso, analogamente a quanto avviene in ambito condominiale, in ipotesi di dedotta insussistenza della giusta causa di revoca, trovare tutela in forma risarcitoria o per equivalente nella sede propria del giudizio di cognizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'amministratore giudiziario di un complesso immobiliare rispetto al decreto di revoca adottato, nei propri confronti, dalla Corte di appello, adita in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14120 del 24/05/2021 (Rv. 661292 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1105](#), [Cod_Proc_Civ_art_739](#)